

N. 00169/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00182/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2012, proposto da:

M'Hamed Beljid, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 32;

*contro*

Ministero dell'Interno,

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- 1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il 2.11.11, notificato al ricorrente in data 28.11.11, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo;
- 2) di ogni altro preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia allo stato, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris in quanto la circostanza che lo straniero sia titolare (anche) di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 26.10.2011 n. );

considerata l'esistenza anche del requisito del periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato;
- fissa per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del luglio 2013;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ofelia Fratamico, Presidente FF, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)